

Informativa – novembre 2016

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Studi di settore e percentuale di ricarico</p> <p>Sentenza CTR Lombardia 20.7.2016, n. 4310/33/2016</p>	<p>L'accertamento tramite gli studi di settore non può basarsi esclusivamente sull'applicazione, da parte del contribuente, di una percentuale di ricarico diversa rispetto a quella media del settore. È, infatti, necessario che l'Ufficio tenga conto della zona effettiva di svolgimento dell'attività nonché delle caratteristiche proprie dell'attività stessa (nel caso di specie, bar situato in una zona di periferia, a conduzione familiare).</p>
<p>Documenti non esibiti</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 11.8.2016, n. 16960</p>	<p>L'impossibilità di utilizzo, in sede contenziosa, di documenti non esibiti dal contribuente in sede di verifica, ex art. 52, comma 3, DPR n. 633/72, opera esclusivamente in presenza di dolo, ossia qualora il contribuente abbia volontariamente inteso sottrarli al controllo. Qualora la mancata esibizione sia dovuta a eventi fortuiti, anche colposi, gli stessi devono essere comunque presi in considerazione.</p>
<p>Agevolazioni "prima casa"</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 16.9.2016, n. 18214</p>	<p>Non determina la decadenza dalle agevolazioni "prima casa", in caso di vendita nel quinquennio dell'immobile acquistato con tali benefici, la costruzione entro 1 anno, da parte del contribuente, di una nuova abitazione su un terreno già di sua proprietà.</p>
<p>Studi di settore e consumo di carburante</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 28.9.2016, n. 19114</p>	<p>È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora l'Ufficio accerti, nei confronti di un contribuente che nell'esercizio dell'attività utilizza mezzi propri, un eccessivo consumo di carburante. Non costituisce prova di tale maggior consumo il fatto che gli automezzi siano vetusti.</p>
<p>Rimborso IVA e acquisto terreno edificabile</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 30.9.2016, n. 19481</p>	<p>Non può essere richiesto a rimborso il credito IVA relativo all'acquisto di un terreno edificabile, poiché lo stesso non può essere considerato un bene ammortizzabile.</p>
<p>Cancellazione dall'elenco VIES</p> <p>Comunicato stampa Agenzia Entrate 3.10.2016</p>	<p>Ai soggetti che non hanno presentato i modd. Intra a partire dal primo trimestre 2015 "e che mostrano caratteristiche di apparente inattività", l'Agenzia delle Entrate sta inviando una lettera per comunicare la cancellazione dall'elenco VIES. L'interessato, entro 60 giorni, potrà richiedere all'Ufficio di essere "mantenuto" nel predetto elenco.</p>

COMMENTI

IL CREDITO D'IMPOSTA

PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO

La Legge n. 221/2015, c.d. "Collegato Ambientale" ha previsto a favore delle imprese che **effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell'amianto** su beni e strutture produttive ubicate in Italia un credito d'imposta pari al **50% delle spese sostenute** per i predetti interventi.

Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 15.6.2016 sono state rese note le modalità operative di tale agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano interventi di bonifica dall'amianto dall'1.1 al 31.12.2016.



Per la fruizione del credito **non rilevano natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile** adottato.

SPESE AGEVOLABILI

Il credito in esame riguarda:

*"gli interventi di **rimozione e smaltimento**, anche previo trattamento in impianti autorizzati, **dell'amianto** presente in **coperture e manufatti di beni e strutture produttive** ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro".*



Risultano agevolabili anche le spese di consulenza professionale e delle perizie tecniche nel **limite del 10% della spesa complessiva sostenuta**, e comunque non oltre € 10.000 per ciascun progetto di bonifica.

Nello specifico il credito è riconosciuto per la rimozione e lo smaltimento di:

- lastre di amianto piane o ondulate;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

Il suddetto credito d'imposta:

- è riconosciuto in misura **pari al 50% delle spese sostenute** per gli interventi sopra descritti effettuati dall'1.1 al 31.12.2016 a condizione che la spesa complessivamente sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica sia **almeno pari a € 20.000**. Per ogni impresa l'agevolazione spetta nel limite di spesa di € 400.000;
- è alternativo e non cumulabile *"in relazione a medesime voci di spesa"* con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale / regionale / comunitaria;
- è subordinato al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Va evidenziato che le spese di considerano **sostenute in base al principio di competenza** e l'effettivo sostenimento delle stesse deve **risultare da un'apposita dichiarazione** rilasciata:

- dal presidente del Collegio sindacale;
- da un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei Periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro;
- dal responsabile di un CAF.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati al riconoscimento del credito devono presentare al Ministero dell'Ambiente, dal **16.11.2016** al **31.3.2017**, un'apposita domanda mediante la piattaforma informatica disponibile sul sito www.minambiente.it. (a tal fine **rileva l'ordine di presentazione** delle domande).

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, vanno specificati i seguenti elementi:

- costo complessivo degli interventi;
- ammontare delle singole spese agevolabili;
- ammontare del credito d'imposta richiesto;
- mancato utilizzo di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Nello specifico, la domanda va altresì corredata, a pena di esclusione, da:

- piano di lavoro del progetto di bonifica presentato alla competente ASL;
- comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori / attività relativi al piano di lavori già approvato contenente la documentazione relativa all'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nell'ipotesi di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dall'ASL;
- attestazione dell'effettività delle spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti "de minimis" fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

RIPARTIZIONE / UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **ripartito in 3 quote annuali di pari importo** e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude il relativo utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (mod. UNICO 2017).



La prima quota annuale è **utilizzabile a decorrere dall'1.1.2017**, esclusivamente in compensazione con il mod. F24 da presentare tramite Entratel / Fisconline.

SCADENZARIO

Mese di NOVEMBRE 2016

Giovedì 10 novembre

MOD. 730/2016 INTEGRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2016 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2016 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi; • comunicazione al sostituto d'imposta da parte del CAF / professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l'invio telematico all'Agenzia.
MOD. 730/2016 RETTIFICATIVO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato, che ha rilasciato un visto di conformità infedele, dei modd. 730/2016 rettificativi oppure della comunicazione contenente i dati della rettifica, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione.

Martedì 15 novembre

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

Mercoledì 16 novembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (non dovuti dai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.

INPS AGRICOLTURA	Versamento della terza rata 2016 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della terza rata fissa 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. I dati necessari per il versamento vanno recuperati dal "Cassetto previdenziale" sul sito Internet INPS.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Versamento quarta rata premio INAIL regolazione 2015 / anticipo 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
CREDITO D'IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO	Termine dal quale è possibile presentare al Ministero dell'Ambiente, da parte dei soggetti interessati, la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia.

Lunedì 21 novembre

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
---	---

Venerdì 25 novembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).
--	--

Mercoledì 30 novembre

ACCONTI MOD. 730/2016	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2016 (seconda o unica rata).
ACCONTI IRPEF/IVIE/IVAFE/IRES/IRAP 2016	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2016 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
ACCONTI CEDOLARE SECCA	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2016.
ACCONTI CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata dell'acconto 2016 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. I dati necessari per il versamento vanno recuperati dal "Cassetto previdenziale" sul sito Internet INPS.
ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA	Versamento della seconda rata dell'acconto 2016 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre.

	L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IVA ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a ottobre, utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE	Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2016 (codice tributo 1127).
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE	Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50% - 13%) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2016 (codici tributo 1836 e 1837). Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.
REVISORI LEGALI COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC	Termine entro il quale i revisori legali (persone fisiche / giuridiche) iscritti allo specifico Registro devono comunicare (se non già effettuato) ovvero aggiornare il proprio indirizzo PEC, tramite l'area riservata accessibile all'indirizzo Internet www.revisionelegale.mef.gov.it .